306/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79975 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Paolo Bonaiuti.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO della DIFESA, Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso e successiva memoria il ricorrente ha chiesto l'aggravamento dell'infermità "Stato ansioso disforico paranoidale con depressione del tratto

dell'umore", patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e pensionata con decreto concessivo di 6^ categoria a vita e ha contestato il decreto n. 71 dell'8/05/2019 che ha rigettato l'istanza del 27/10/2017 e ha concluso per il riconoscimento della 3 e/o 4 categoria Tabella A.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria di costituzione il resistente ha contestato la domanda del ricorrente e ha concluso per il rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto di far decorrere gli arretrati dall'1/11/2017 (primo giorno del mese successivo all'istanza) e con gli oneri accessori calcolati secondo i principi formulati dalle Sezioni riunite, con vittoria di spese.

Con l'ordinanza n. 157/2023 è stato chiesto all'Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute in Roma il parere medico – legale sul seguente quesito: "a*) aggravamento o meno dell'infermità "stato ansioso disforico paranoidale con depressione del tono dell'umore", alla data dell'istanza pervenuta il 27.10.2017 e con riferimento agli accertamenti sanitari espletati presso il Dipartimento Militare di Medicina legale (verbale n. A2179510 del 16/5/2018)"; b) per l'ipotesi di riconosciuto aggravamento, il trattamento*

pensionistico adeguato", con termine di giorni n. 90 per il deposito del parere.

Con nota del 24/11/2023 l'UML ha rappresentato cheil parere potrà essere depositato solo nel primo trimestre del 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con istanza depositata l'8/02/2024 il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza n. 157/2023 e a sostegno dell'istanza ha richiamato la suddetta nota dell'UML e le certificazioni mediche in atti.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

Con l'ordinanza n. 1/2024 è stata revocata l'ordinanza n. 157/2023 ed è stato conferito l'incarico peritale al C.M.L., sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando l'udienza del 25/09/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota del 12/03/2024 il ricorrente ha depositato documentazione medica.

Con comparsa di costituzione di nuovo difensore il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con nota del 7/08/2024 il CML, sezione speciale presso la Corte dei conti, ha convocato il ricorrente alla visita medica del 18/09/2024, convocazione trasmessa alla precedente difesa del ricorrente e con ordinanza

fuori udienza n. 4/2024 è stato chiesto al CML di trasmettere la convocazione al nuovo difensore ed è stato disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 19/02/2025.

Il CML ha depositato il parere preliminare, oggetto di osservazioni critiche da parte della difesa del ricorrente, e il parere definitivo.

Con note il ricorrente ha insistito per il riconoscimento della I categoria Tabella A e in subordine per un supplemento istruttorio e ha depositato il decreto n. 190/2012.

All'udienza del 19/02/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente ha contestato la completezza della documentazione e chiesto rinvio per note e il dott. Roberto Sulli per il resistente ha rilevato che la documentazione è completa, ha richiamato il parere medico legale e si è rimesso al giudice quanto alla richiesta di rinvio; con ordinanza a verbale la discussione del giudizio è stata rinviata al 26/03/2025 con termine per note entro il quinto giorno antecedente.

Con note il ricorrente ha rilevato che dai verbali di visita del 13.02.2012, del 25.02.2015, del 16.05.2018 e del 10.09.2018 risulta che sono stati esibiti e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

depositati accertamenti clinici, che non sono stati prodotti nel presente giudizio e, quindi, che non sono stati esaminati dal CTU e ha concluso chiedendo di ordinare il deposito di detti documenti, con invio della documentazione "*ad altro organo ausiliare ai fini di una completa e corretta valutazione circa la diagnosi e classifica delle infermità del XX*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Co note il resistente ha contestato quanto dedotto dal ricorrente con le suddette note, ha concluso per il rigetto e in subordine si è rimesso alla valutazione del giudice in ordine all'esito del parere peritale.

All'udienza del 26/03/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente ha contestato quanto dedotto dal residente nelle note e ha chiesto di essere autorizzato al deposito della documentazione mancante, ricevuta dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma, non presente nel fascicolo amministrativo e, quindi, non oggetto di esame da parte del CTU, e il dott. Roberto Sulli per il resistente ha dichiarato che il Ministero ha depositato nel fascicolo amministrativo tutta la documentazione che era nella sua disponibilità e si è riportato alle memorie in atti; all'esito della

camera di consiglio, con ordinanza n. 54/2025 il ricorrente è stato autorizzato al deposito, con fissazione dell'udienza del 18/06/2025 per la prosecuzione del giudizio.

Con note il ricorrente ha depositato la documentazione, ha rilevato l'inutilizzabilità del parere in quanto viziato in radice e ha insistito per il rinnovo delle operazioni peritali nominando un diverso CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con istanza depositata il 16/06/2025 il ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza del 18/06/2025, rappresentando che con il presente giudizio ha contestato il decreto n. 71 e con il ricorso depositato sempre in data 16/06/2025 n. 80741 ha contestato altri decreti precedenti e successivi e lo stesso decreto n. 71 per un diverso profilo. H, quindi, chiesto la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 84 c.g.c.

Con successiva nota depositata il 17/06/2025 il ricorrente ha depositato gli allegati al ricorso n. 80741.

All'udienza del 18/06/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini,l'avv. Paolo BONAIUTI si è riportato alla richiesta di rinvio per la riunione del presente giudizio con il giudizio n. 80741 e, in

subordine, nel merito ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in subordine il rinnovo della CTU, la dott.ssa Marina PROPERSI per il resistente non si è opposta alla riunione dei giudizi, si è opposta al rinnovo della CTU, ha insistito per il rigetto ed in subordine per una integrazione della CTU; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

In via preliminare, va esaminata l'istanza di rinvio formulata dal ricorrente ai fini della successiva riunione del presente giudizio con quello depositato il 16/06/2025 e iscritto al n. 80741.

Sul punto, si rileva che il giudizio n. 80741 deve essere assegnato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza e che per il presente giudizio è stata già espletata la consulenza tecnica d'ufficio, contestata dal ricorrente con le note in atti.

Pertanto, tenuto conto della diversa fase processuale relativa ai giudizi e della necessità di definire il presente giudizio in tempi ragionevoli, l'istanza di rinvio non può essere accolta.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto l'aggravamento

dell'infermità "Stato ansioso disforico paranoidale con depressione del tratto dell'umore", patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e pensionata con decreto concessivo di 6^ categoria a vita e ha contestato il decreto n. 71 dell'8/05/2019 che ha rigettato l'istanza del 27/10/2017 e ha concluso per il riconoscimento della 3 e/o 4 categoria Tabella A.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il *petitum* e la *causa petendi* del presente giudizio risultano in modo chiaro dal ricorso in atti e dalla memoria depositata il 16/11/2023 e relativi allegati, tra cui la consulenza tecnica di parte a firma del dottor. Bottoni, nella quale si rileva l'aggravamento della patologia "Stato ansioso disforico paranoidale con depressione del tratto dell'umore" riconosciuta dipendente dal servizio e la "sindrome depressiva maggiore", nonché dall'istanza di rinvio in atti.

In tal contesto, con l'ordinanza istruttoria è stato chiesto al CTU di esprimersi sul seguente quesito: *"a) aggravamento o meno dell'infermità "stato ansioso disforico paranoidale con depressione del tono dell'umore", alla data dell'istanza pervenuta il 27.10.2017 e con riferimento agli accertamenti sanitari espletati presso il Dipartimento Militare di Medicina legale (verbale n. A2179510 del 16/5/2018)";*

b) per l'ipotesi di riconosciuto aggravamento, il trattamento pensionistico adeguato".

Il CML ha esaminato la documentazione e ha qualificato l'infermità come "Sindrome ansioso depressiva cronica con strutturazione psicotica in trattamento polifarmacologico continuo" e ha così concluso:

"*a) l'infermità [stato ansioso disforico paranoidale con depressione del tono dell'umore], meglio inquadrabile come [Sindrome ansioso depressiva cronica con strutturazione psicotica in trattamento polifarmacologico continuo] già valutata ascrivibile in 6^ categoria di tabella A è da ritenersi aggravata in 3^ categoria di tabella A alla data dell'istanza prodotta il 27.10.2017, con riferimento agli accertamenti sanitari in house espletati presso il Dipartimento Militare di Medicina legale, alla certificazione specialistica di parte prodotta dall'interessato, al corteo sindromico sofferto ed alla terapia farmacologica assunta, (verbale n. A2179510 del 16/5/2018 della CMO di Roma Cecchignola);*

b) *questa Sezione, da ultimo, concorda pienamente con il parere denegante l'interdipendenza, n. 014092016 all'uopo formulato dal CVCS relativamente alla seconda infermità, [disturbo schizofrenico tipo*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

paranoide con sintomi negativi in trattamento farmacologico] da non porre in correlazione di dipendenza con lo stato depressivo e decadendo in tal modo l'ascrivibilità tabellare consecutiva".

Il parere del CML è ampiamente motivato e condiviso da questo giudice.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di terza categoria Tabella A a far data dal primo giorno del mese successivo all'istanza del 27/10/2017.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Ciò posto, occorre rilevare che alla luce del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., dell'art. 152 c.g.c. che elenca il contenuto del ricorso e dell'art. 156 c.g.c. che onera il resistente a prendere posizione in maniera precisa sui fatti affermati dal ricorrente a sostegno della domanda, la

richiesta del ricorrente di riconoscere la prima categoria di Tab. A tenuto conto anche dell'infermità "Disturbo schizofrenico tipo paranoide con sintomi negativi in trattamento farmacologico", non può essere oggetto di esame, così come esula dal presente giudizio la contestazione in ordine all'esatta qualificazione iniziale della patologia, oggetto di ascrizione alla sesta categoria. In tal contesto, non assume rilievo la contestazione relativa alla CTU per assenza di parte della documentazione, in quanto il CTU ha riconosciuto integralmente la domanda come richiesta dal ricorrente nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte ivi allegata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le spese di lite seguono alla soccombenza e sono quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di terza categoria Tab. A a far data dall'1/11/2017; sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella

misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 10:57:47
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03